



PROVINCIA DI PIACENZA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MONTAGNA, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO, DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DELL'AMBIENTE E URBANISTICA

P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Responsabile Dott.ssa Cesarina Raschiani

COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE NELLA PIANIFICAZIONE. LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE E GLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE.

PREMESSA

La legge regionale n. 20 del 2000 ha riordinato l'originario quadro organizzativo della materia urbanistica e dei centri di imputazione dei poteri di pianificazione del territorio, sostituendo il risalente principio di gerarchia fra soggetti istituzionali e i loro strumenti di pianificazione con il *principio di concertazione e cooperazione istituzionale fra enti*. Dopo tale riforma, l'efficacia dell'esercizio delle funzioni amministrative urbanistiche dipende quindi principalmente dalla condivisione delle scelte tra i diversi soggetti istituzionali titolari di funzioni pianificatorie su uno stesso territorio, senza tuttavia disconoscere le competenze assegnate ai diversi livelli di pianificazione e senza prescindere dal reciproco riconoscimento dei rispettivi campi di competenze dei piani e delle connesse responsabilità istituzionali.

Il Capo III del Titolo I della legge regionale individua quindi il metodo della concertazione istituzionale (art. 13) cui Regione, Provincia e Comuni sono tenuti a conformare la propria attività di pianificazione. Gli strumenti con cui sviluppare forme procedurali e amministrative per la concreta attuazione della concertazione istituzionale tra enti nelle diverse fasi della formazione dei piani generali con effetti territoriali sono la conferenza di pianificazione e l'accordo di pianificazione, oltre agli accordi territoriali.

Pur senza disconoscere la scelta strategica operata dal legislatore regionale nel 2000, con la legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 "Governo solidale del territorio" sono state apportate alcune correzioni in termini di semplificazione dei documenti di pianificazione e di riduzione dei tempi di svolgimento delle fasi preliminari

all'approvazione dei piani, tra cui anche la fase della conferenza di pianificazione. La Regione ha emanato tre circolari illustrative di tale legge (BURERT n. 36 del 4 marzo 2010 – Parte prima).

Le indicazioni che seguono, principalmente frutto di una lettura coordinata delle disposizioni e degli Atti di indirizzo regionali (Atto di indirizzo n. 173 del 2001 e Circolare regionale del primo febbraio 2010 recante "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009"), si soffermano sui principali aspetti della conferenza di pianificazione e sugli accordi di pianificazione, con lo scopo di fornire ai Comuni indicazioni operative per una omogenea applicazione della relativa regolamentazione regionale, sul presupposto che quello della concertazione e della cooperazione istituzionale deve essere considerato un segno importante che incide sui processi di pianificazione sin dal loro avvio, caratterizzandone le scelte, e non un passaggio procedurale meramente formale o convenzionale.

LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Si tratta di una fase necessaria del processo di elaborazione dei piani generali, sia provinciali che comunali, ed ha l'obiettivo principale di realizzare, già nelle fasi iniziali del processo di pianificazione, l'integrazione delle diverse competenze degli enti titolari di interessi coinvolti nel processo di piano per quanto riguarda gli aspetti conoscitivi e valutativi e di promuovere il confronto con le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio oggetto del Piano.

La finalità è quella di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile nonché di esprimere valutazioni preliminari, di natura istruttoria, in merito:

- a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano e le scelte generali di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
- b) agli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione delle medesime scelte di pianificazione.

L'Amministrazione procedente sottopone alla conferenza di pianificazione un unico Documento preliminare che, per ciascun sistema o elemento del territorio oggetto del piano, descrive:

- il quadro conoscitivo del territorio;
- gli obiettivi e scelte di pianificazione che si intendono perseguire;
- una prima valutazione ambientale delle stesse, individuando i limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Ai fini dell'efficacia della fase concertativa, che non deve risolversi in un mero passaggio amministrativo formale bensì deve consentire a tutti i soggetti partecipanti di potersi esprimere nel merito del Documento preliminare, è indispensabile che tale documento risulti completo ed adeguato ai contenuti definiti dalla L.R. n. 20/2000 e dall'Atto di indirizzo n. 173/2001.

Come è noto, la L.R. n. 6/2009 si è posta - tra gli altri - l'obiettivo di ridurre i tempi di approvazione del PSC stabilendo una durata massima di 90 giorni (termine perentorio) per i lavori della conferenza di pianificazione in quanto attività preliminari alla predisposizione del PSC. Tuttavia, la Circolare regionale *Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009*, tenendo conto della perentorietà dei termini, ha disciplinato la possibilità di procedere alla verifica della completezza e adeguatezza del Documento preliminare e della documentazione che lo correda, potendo i partecipanti richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli elaborati e rappresentare esigenze istruttorie. Per effetto della richiesta di integrazione, i termini di durata dei lavori della conferenza sono interrotti e l'Amministrazione procedente, a seguito dell'elaborazione della documentazione integrativa, dovrà provvedere a riconvocare la conferenza. Decorso il termine di 90 giorni, l'Amministrazione procedente elabora comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza svolti fino alla medesima data, valutate le specifiche risultanze emerse in conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (art. 14, comma 3).

Soggetti partecipanti

La conferenza di pianificazione è aperta ai soggetti istituzionali territorialmente interessati e ai soggetti competenti per legge a rilasciare pareri, intese ed atti di assenso anche ai fini della valutazione ambientale del Piano di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

A questo riguardo, in tema di politiche di concertazione, dovranno essere coinvolti anche i Comuni appartenenti alle aree programma di riferimento individuate dal PTCP (Cfr i paragrafi 3.3.4.1 "Gli areali della governance: le aree programma" e 3.3.4.2. "Ruolo delle aree programma nel sistema piacentino" della Relazione del PTCP).

Nel caso specifico in cui il Piano proponga modifiche alla pianificazione sovra comunale, alla conferenza dovrà partecipare anche l'Ente titolare del Piano al quale si intende apportare modifiche, precisando che per le modifiche al PTCP dovrà essere invitata anche la Regione. In proposito, si rinvia alle *Indicazioni procedurali per l'approvazione delle modificazioni del PTCP attraverso il PSC (art. 22 della L.R. n. 20/2000)* approvate con atto della Giunta provinciale n. 292 del 29 dicembre 2011.

Poiché scopo della conferenza di pianificazione è anche quello di consentire all'Amministrazione procedente di acquisire contributi conoscitivi e valutativi del territorio, dovranno essere convocate tutte le amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione ed eventuali altri soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento, individuati dall'Amministrazione procedente, tra cui vanno segnalati anche i gestori di servizi di utilità pubblica e di infrastrutture presenti sul territorio.

Inoltre, la conferenza deve consentire un confronto con le associazioni economiche e sociali in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire.

Accanto a tali forme di consultazione da svolgere in sede di conferenza di pianificazione, l'ente titolare del piano deve assicurare altre specifiche forme di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi (art. 8, comma 1), anche prevedendo negli Statuti e Regolamenti comunali ulteriori e specifiche forme di consultazione dei cittadini oltre a quelle previste dalla L.R. n. 20/2000. Sullo sviluppo degli istituti partecipativi nei processi decisionali pubblici, non va dimenticato che la Regione Emilia-Romagna si è dotata di una legge (n. 3 del 2010 recante "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali") per la realizzazione di un sistema partecipativo senza tuttavia aggravare i procedimenti amministrativi.

Attività

La conferenza esprime valutazioni preliminari, di natura istruttoria, sugli obiettivi generali e sulle scelte strategiche del piano e sulla individuazione di massima dei limiti e delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio, supportate da un quadro conoscitivo e prospettate in un Documento preliminare e nel relativo schema di assetto territoriale.

Più analiticamente la conferenza di pianificazione è chiamata a:

- verificare la completezza e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, integrandone i dati e le informazioni, e procedere al suo esame al fine di verificare la condivisione, da parte delle amministrazioni partecipanti, dello stato del territorio, dei suoi processi evolutivi e dei limiti e delle condizioni alla sua trasformazione necessari per assicurare la sostenibilità;
- raccogliere e integrare le valutazioni espresse dai soggetti partecipanti in merito agli obiettivi generali e alle scelte strategiche presentate nel Documento preliminare e che dovranno connotare il piano in corso di elaborazione;
- valutare l'analisi della valutazione preventiva degli effetti delle previsioni del documento preliminare sull'ambiente e sull'assetto del territorio, nonché valutare l'idoneità delle misure ivi indicate ad impedire, ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi previsti, così da assicurare la sostenibilità del piano, anche con riferimento alla qualificazione paesaggistica del territorio.

Poiché l'Amministrazione procedente deve tener conto degli esiti della conferenza, è necessario che i contributi valutativi espressi in conferenza siano adeguatamente documentati per gli aspetti conoscitivi e valutativi, nonché

motivati e articolati esplicitando le eventuali prescrizioni o le condizioni cui viene subordinata la valutazione positiva.

Le determinazioni conclusive della conferenza costituiscono parametro per le scelte di pianificazione sia per la loro formulazione definitiva che per la loro valutazione.

Modalità di svolgimento

Per quanto riguarda gli adempimenti nel corso della prima seduta, si rinvia allo schema allegato. In ogni caso, i lavori della conferenza potranno essere organizzati anche prevedendo riunioni tematiche e tavoli tecnici.

Anche in considerazione della perentorietà del termine per la conclusione dei lavori della conferenza, assume particolare rilievo la definizione di un calendario dei lavori che dovrà tenere conto dell'esigenza di consentire alla Provincia e agli altri Enti partecipanti di formulare le proprie valutazioni attraverso l'assunzione di atti da parte degli organismi di governo competenti.

Per quanto riguarda la concertazione con le associazioni economiche e sociali e la partecipazione dei cittadini alla pianificazione, i Comuni dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, e all'art. 8 della L.R. n. 20/2000 oltre che alle proprie norme statutarie o regolamentari ove vigenti.

Si evidenzia come il coinvolgimento della società civile e delle associazioni economiche e sociali possa prevedere, in modo collaterale alla conferenza di pianificazione, iniziative seminariali o conferenze di settore anche per aree di competenza. L'esito di tale confronto dovrà comunque essere portato all'interno della conferenza di pianificazione prima della chiusura dei suoi lavori, allo scopo di valutare o recepire eventuali proposte e contributi conoscitivi e valutativi provenienti da tutti gli attori territoriali.

L'Amministrazione procedente dovrà garantire le funzioni di segreteria della conferenza con il compito di redigere i verbali dei lavori che dovranno essere messi a disposizione dei partecipanti.

Gli esiti del processo partecipativo dovranno essere raccolti nel verbale o documento conclusivo il quale rappresenta "l'insieme dei contributi conoscitivi e delle valutazioni sugli obiettivi e sulle scelte strategiche prospettate in sede di Documento preliminare". Il verbale o documento conclusivo è redatto dal Segretario della conferenza ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. La riferibilità del verbale a tutti i soggetti partecipanti è conseguita mediante la sottoscrizione apposta al documento redatto contestualmente nel corso dell'ultima seduta, ovvero mediante la convocazione di un'apposita seduta per la lettura e la sottoscrizione del verbale medesimo, la cui bozza sarà trasmessa ai soggetti partecipanti, unitamente alla convocazione dell'ultima seduta (così come previsto dall'Atto di indirizzo regionale n. 173/2001).

In virtù di quanto dispone l'art. 8, comma 4, della L.R. n. 20/2000, il Comune è inoltre tenuto a nominare un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990, all'atto di avvio del procedimento di approvazione del Piano che, occorre ricordare, è rappresentato dall'approvazione del Documento preliminare. Il responsabile del procedimento dovrà curare tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti e alla partecipazione al procedimento di approvazione, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti realizzati con il piano regionale per lo sviluppo telematico di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

Si tratta di un atto bilaterale la cui stipula viene proposta dal Comune, in quanto Amministrazione procedente, alla Provincia in considerazione delle conclusioni della conferenza.

Anche l'eventuale stipula dell'accordo di pianificazione è stata sottoposta dalla L.R. n. 6/2009 ad un termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla conclusione della conferenza di pianificazione.

In relazione al suo carattere precostitutivo di future decisioni in campo pianificatorio, l'accordo di pianificazione deve essere deliberato dagli organi cui è assegnata la competenza in materia di pianificazione: il Consiglio per il Comune e la Giunta per la Provincia.

I contenuti dell'accordo, come risultano definiti dall'art. 32 della legge regionale, sono costituiti da:

- i dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali;
- i limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- le indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto del territorio comunale.

L'accordo di pianificazione definisce quindi l'insieme degli elementi costituenti parametro di formazione, e valutazione da parte della Provincia, delle scelte pianificatorie comunali del PSC. Ai suoi contenuti dovranno conformarsi sia il Comune, in sede di adozione del PSC, sia la Provincia in sede di eventuale espressione dell'intesa.

Inoltre, l'efficacia vincolante di tale accordo bilaterale condiziona il Comune nella fase di adozione del PSC che non potrà quindi prescindere dalle determinazioni in esso contenute - e in parte negoziate con la Provincia - a pena di sollecitare l'esercizio del potere modificativo provinciale attraverso l'atto di intesa sul PSC.

La sua stipulazione crea le basi per i successivi passaggi procedurali e può preludere ad una accelerazione e semplificazione nelle fasi susseguenti. In particolare, la legge prevede il dimezzamento dei termini procedurali assegnati alla Provincia per la formulazione delle riserve e dell'eventuale intesa, mentre sotto il profilo della semplificazione procedurale, l'intervenuta stipula dell'accordo è una delle tre condizioni indispensabili la cui sussistenza limita i poteri provinciali e riconosce in capo al Comune il potere di approvazione del PSC prescindendo dall'acquisizione dell'intesa provinciale. Le ulteriori due condizioni richieste dalla legge, congiuntamente alla precedente, per indirizzare il procedimento verso tale percorso sono: l'accoglimento integrale delle riserve provinciali e l'assenza di modifiche sostanziali apportate al Piano in accoglimento delle osservazioni.

In assenza anche di una sola di tali condizioni, il Comune è tenuto ad acquisire l'intesa provinciale prima dell'approvazione del PSC. Per tale ragione, l'accordo di pianificazione dovrà prevedere l'impegno del Comune a condividere con la Provincia la successiva fase di elaborazione del PSC tra cui le valutazioni sulle eventuali osservazioni che perverranno in fase di pubblicazione del Piano adottato e l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'approvazione del Piano prescindendo dall'intesa provinciale ai sensi dell'art. 32, comma 9, della L.R. n. 20/2000.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
Dott.ssa Cesarina Raschiani

Convocazione

Partecipazione

Rappresentanza

Amministrazione precedente

Comune

Autorità competente alla convocazione

il Sindaco del Comune **convoca** la prima seduta della conferenza con un congruo termine di anticipo.

Atto di convocazione
 Deve indicare il soggetto che, oltre a rappresentare l'Amministrazione precedente, assumerà le funzioni di presidenza della conferenza
 Con l'atto di convocazione dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti partecipanti copia della seguente documentazione:

1. Documento preliminare (predisposto in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 1, e dagli articoli 4 e 5 della legge 20) che deve descrivere il **quadro conoscitivo del territorio**, gli **obiettivi e le scelte di pianificazione** che si intendono perseguire e una **prima valutazione ambientale** delle stesse, individuando i limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Responsabile del procedimento cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento di approvazione (art. 8, comma 4, legge 20)

Soggetti partecipanti


- Comune precedente
- Provincia
- Comuni contermini ovvero Comuni dell'area programma di riferimento (individuati dal PTCP)
- Comunità montana (se operante nel territorio del Comune precedente)
- Enti di gestione delle aree naturali protette interessate dal Piano (se operante nel territorio del Comune precedente)
- Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
- Soprintendenza beni architettonici e per il paesaggio
- Soprintendenza beni archeologici
- Servizio tecnico affluenti Po
- Unità sanitaria locale e ARPA
- Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)
- Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza (ACER-Piacenza)
- I seguenti soggetti istituzionali operanti nel territorio interessato dallo strumento di pianificazione (*per acquisire dati ed informazioni relativi alla sicurezza idraulica del territorio e ai piani e programmi di protezione civile, nonché per acquisire pareri*):
 - Autorità di bacino
 - Consorzio di bonifica
 - Servizi di Protezione civile
- Ulteriori Amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese e atti di assenso comunque denominati e altre Amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, anche ai fini della valutazione ambientale del Piano
- Eventuali altri soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento, individuati dall'Amministrazione precedente (*a titolo esemplificativo: AIPO, ARNI, Autorità militari, Gestori servizi di pubblica utilità e di reti e opere infrastrutturali, ecc.*)

nell'ipotesi di variante a strumenti sovra comunali:
 Amministrazioni titolari degli strumenti di pianificazione di cui il PSC propone variante. Nel caso di proposta di variante a strumenti di pianificazione provinciale, alla conferenza partecipa anche la Regione.

Identificazione dei poteri di partecipazione e rappresentanza

Ogni amministrazione partecipa con un rappresentante unico legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà del soggetto pubblico rappresentato.
 Durante il corso dei lavori della conferenza, tale rappresentante può essere affiancato da altri soggetti in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste per particolari necessità istruttorie.

**Svolgimento
lavori conferenza**



Funzioni di presidenza

Sindaco del Comune, o suo delegato, cui spetta di coordinare lo svolgimento della discussione e di disporre le successive convocazioni

Funzioni di segreteria

Alle funzioni di segreteria provvede il Comune che dovrà:

- garantire l'operatività della conferenza e la verbalizzazione del suo svolgimento e delle sue conclusioni

Adempimenti in prima convocazione

- verifica legittimazione dei partecipanti
- organizzazione dei lavori della conferenza attraverso la definizione di un calendario
- data di conclusione dei lavori che, salvo interruzione da parte della Provincia per motivate esigenze di adeguatezza dei documenti preliminari, non possono comunque superare il termine perentorio di 90 giorni. Decorso il termine di 90 giorni, il Comune elabora comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza svolti fino alla medesima data, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse tempestivamente in quella sede
- definizione delle modalità con le quali attuare la concertazione con le associazioni economiche e sociali attraverso il loro coinvolgimento in un'apposita sessione dei lavori, ovvero organizzando incontri o promuovendo iniziative seminariali

Verifica completezza e adeguatezza del documento preliminare ed eventuale interruzione dei termini

Durante il corso dei lavori della conferenza è possibile procedere alla verifica della completezza e adeguatezza del documento preliminare e della documentazione che lo correda potendo i partecipanti richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli elaborati e rappresentare esigenze istruttorie. Per effetto di tale richiesta i termini di durata dei lavori della conferenza sono interrotti e l'amministrazione precedente, a seguito dell'elaborazione della documentazione integrativa, provvederà a riconvocare la conferenza di pianificazione, i cui lavori si dovranno concludere entro il termine massimo fissato dalla legge.

Effetti dell'assenza o difetto di delega

I lavori della conferenza e le conclusioni cui perverrà sono legittimi anche nel caso in cui alcune Amministrazioni, regolarmente convocate, non abbiano partecipato ai lavori ovvero non abbiano potuto prendervi parte essendo rappresentate da soggetti privi della piena legittimazione.

Esclusione della regola del dissenso irrilevante

Nell'ipotesi di mancata condivisione delle previsioni del quadro conoscitivo e del Documento preliminare da parte delle Amministrazioni partecipanti, non sono applicabili i meccanismi diretti al superamento del dissenso di un'Amministrazione stabiliti dall'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990, come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 70/2011.

Infatti, il dissenso espresso in conferenza non impedirà né la conclusione dell'Accordo di pianificazione (fatta salva l'ipotesi di dissenso espresso dalla Provincia), né produrrà effetti preclusivi rispetto al successivo sviluppo del procedimento pianificatorio.

Concertazione con le associazioni economiche e sociali

La conferenza realizza la concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.

Possono essere dedicate apposite sessioni dei lavori della conferenza alla concertazione anche organizzando incontri e iniziative seminariali, secondo le modalità definite nel corso della prima seduta.

Verbale o documento conclusivo

rappresenta l'insieme dei contributi conoscitivi e delle valutazioni sugli obiettivi e sulle scelte strategiche prospettate dal Documento preliminare. È opportuno che i contributi valutativi siano motivati e articolati.

A seguito della modifica all'art. 14 della L.R. n. 20/2000 ad opera dell'art. 29 della L.R. n. 37/2002, non è più richiesta l'unanimità da parte dei partecipanti alla conferenza per stipulare l'accordo di pianificazione con la Provincia.

Il verbale è redatto dal Segretario della conferenza ed è sottoscritto, nel corso dell'ultima seduta, dal Presidente e da tutti i soggetti partecipanti

oppure

può essere convocata un'apposita seduta per la lettura e la sottoscrizione del verbale. In tal caso, una bozza del verbale medesimo sarà trasmessa a tutti i partecipanti unitamente alla convocazione dell'ultima seduta. Alla bozza di verbale potranno essere apportate correzioni o integrazioni formali garantendo la trasparenza e il contraddittorio.

Copia del verbale conclusivo sottoscritto dovrà essere trasmesso, a cura del Presidente della conferenza, a tutti i soggetti partecipanti.

Nella predisposizione del Piano, il Comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse in sede di conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con l'accordo di pianificazione (comma 8, art. 14 L.R. n. 20/2000).

Adempimenti finali

Dopo aver trasmesso il verbale conclusivo, e sottoscritto, a tutti i partecipanti, il Comune assicura un'adeguata pubblicità agli esiti della conferenza, e quindi della concertazione istituzionale e con le associazioni economiche e sociali, attraverso alcune forme minime, quali:

- pubblicazione all'albo dell'Ente del verbale conclusivo (e sito *web*)
- deposito del verbale stesso presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- pubblicazione di un avviso dell'avvenuto deposito su almeno un quotidiano a diffusione locale.

Eventuale accordo di pianificazione

In considerazione delle conclusioni della conferenza, il Comune e la Provincia possono stipulare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla chiusura dei lavori della conferenza, un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 3. I contenuti dell'accordo sono costituiti da:

- dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali;
- limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto del territorio comunale;
- procedure di condivisione.

Conclusioni

Pubblicità degli esiti

Accordo di pianificazione

Convocazione



Amministrazione procedente

Provincia

Autorità competente alla convocazione

il Presidente della Provincia **convoca** la prima seduta della conferenza con un congruo termine di anticipo.

Atto di convocazione

Deve indicare il soggetto che, oltre a rappresentare l'Amministrazione procedente, assumerà le funzioni di presidenza della conferenza

Con l'atto di convocazione dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti partecipanti copia della seguente documentazione:

1. Documento preliminare (predisposto in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 1, e dagli articoli 4 e 5 della legge 20) che deve descrivere il **quadro conoscitivo del territorio**, gli **obiettivi e le scelte di pianificazione** che si intendono perseguire e una **prima valutazione ambientale** delle stesse, individuando i limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Responsabile del procedimento cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento di approvazione (art. 8, comma 4, legge 20)

Soggetti partecipanti

(da individuare in relazione ai contenuti e al tipo di Piano)

Partecipazione



- Provincia procedente
- Regione
- Province contermini
- tutti i Comuni della circoscrizione provinciale
- Comunità Montane
- Enti di gestione delle aree naturali protette interessati
- Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
- Soprintendenza beni architettonici e per il paesaggio
- Soprintendenza beni archeologici
- Servizio tecnico affluenti Po
- Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)
- Unità sanitaria locale e ARPA
- Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza (ACER-Piacenza)
- I seguenti soggetti istituzionali operanti nel territorio interessato dallo strumento di pianificazione (*per acquisire dati ed informazioni relativi alla sicurezza idraulica del territorio e ai piani e programmi di protezione civile, nonché per acquisire pareri*):
- Autorità di bacino
- Consorzio di bonifica
- Servizi di Protezione civile
- Ulteriori Amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese e atti di assenso comunque denominati e altre Amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, anche ai fini della valutazione ambientale del Piano
- Eventuali altri soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento, individuati dall'Amministrazione procedente (*a titolo esemplificativo: AIPO, ARNI, Autorità militari, Gestori servizi di pubblica utilità e reti e opere infrastrutturali, ecc.*)

nell'ipotesi di variante a strumenti sovraordinati

- Amministrazioni titolari degli strumenti di pianificazione di cui il PTCP propone variante

Identificazione dei poteri di partecipazione e rappresentanza

Rappresentanza



Ogni amministrazione partecipa con un rappresentante unico legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere le valutazioni e la volontà del soggetto pubblico rappresentato.

Durante il corso dei lavori della conferenza, tale rappresentante può essere affiancato da altri soggetti in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste per particolari necessità istruttorie.

**Svolgimento dei lavori
della conferenza**



Funzioni di presidenza

Presidente della Provincia o suo delegato, cui spetta di coordinare lo svolgimento della discussione e di disporre le successive convocazioni

Funzioni di segreteria

Alle funzioni di segreteria provvede la Provincia che dovrà:

- garantire l'operatività della conferenza e la verbalizzazione del suo svolgimento e delle sue conclusioni

Adempimenti in prima convocazione

- verifica legittimazione dei partecipanti
- programma dei lavori della conferenza attraverso la definizione di un calendario
- data di conclusione dei lavori che, salvo interruzione da parte della Regione, non possono comunque superare il termine perentorio di 90 giorni. Decorso il termine di 90 giorni, la Provincia elabora comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza svolti fino alla medesima data, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse tempestivamente in quella sede
- definizione delle modalità con le quali attuare la concertazione con le associazioni economiche e sociali attraverso il loro coinvolgimento in un'apposita sessione dei lavori, ovvero organizzando incontri o promuovendo iniziative seminariali

Effetti dell'assenza o difetto di delega

I lavori della conferenza e le conclusioni cui perverrà sono legittimi anche nel caso in cui alcune Amministrazioni, regolarmente convocate, non abbiano partecipato ai lavori ovvero non abbiano potuto prendervi parte essendo rappresentate da soggetti privi della piena legittimazione.

Esclusione della regola del dissenso irrilevante

Nell'ipotesi di mancata condivisione delle previsioni del quadro conoscitivo e del documento preliminare da parte di tutte le Amministrazioni partecipanti, non sono applicabili i meccanismi diretti al superamento del dissenso di un'Amministrazione stabiliti dall'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990, come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 70/2011.

Infatti, il dissenso espresso in conferenza non impedirà né la conclusione dell'Accordo di pianificazione (fatta salva l'ipotesi di dissenso espresso dalla Regione), né produce effetti preclusivi rispetto al successivo sviluppo del procedimento pianificatorio.

Concertazione con le associazioni economiche e sociali

La conferenza realizza la concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.

Possono essere dedicate apposite sessioni dei lavori della conferenza alla concertazione anche organizzando incontri e iniziative seminariali, secondo le modalità definite nel corso della prima seduta.

